

militare, invita il Governo a provvedere all'abbandono della Colonia Eritrea. »

Il Ministero e la Camera non lo accettano.

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla discussione degli articoli del nuovo testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

Art. 1.

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sotto-segretario di Stato del Ministero degli affari esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'amministrazione della guerra, l'altro dell'amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con Decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia ritenere opportuno, il ministro degli affari esteri può, per lo studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto, salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

(*È approvato*).

Art. 2.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile, e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'articolo terzo, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del Regio Decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza fin'ora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente

articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo del Re, con Decreto Reale, sentito il Governatore della colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea le leggi ed i regolamenti del Regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'articolo 2 e all'ultimo paragrafo dell'art. 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

Per gli indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del Governatore.

Landucci. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Landucci. In quest'articolo si nega al Governo il diritto di modificare col regolamento lo stato personale e di famiglia degli italiani, il che è giustissimo. Ma, ponendo questa restrizione, pare, sebbene in pratica la cosa non avverrebbe, che rispetto a tutti i Codici, cioè alla legislazione fondamentale italiana, si concede al Governo il diritto di introdurre altre modificazioni di qualsiasi indole o di qualsivoglia importanza. Ora vigono nei Codici principî di diritto pubblico, che tutti debbono considerare intangibili, rispetto ai cittadini italiani al pari delle norme relative allo stato personale e di famiglia. Mi parrebbe quindi conveniente di aggiungere una frase più generale e dire: « lo stato personale e di famiglia degli italiani e in generale i principî di diritto pubblico ».

Altrimenti, sembrerebbe che si potessero mutare tutti gli altri principî di diritto pubblico, che devono rimanere immutati non meno di quelli, che riguardano lo stato personale e di famiglia; così non si deve